



Comune Orvinio

Provincia di Rieti



Via Nuova n. 10 – 02035 Orvinio(RI) e.mail: PEC: segreteria.orvinio.ri@legalmail.it P.IVA: 00109530576

Spett.le
Consiglio Comunale
SEDE

Oggetto: Acquisto di partecipazioni nella società "ITALIA RINNOVABILE SOCIETÀ COOPERATIVA BENEFIT" con sede in Vetralla (VT) Largo Francesco Baracca n. 18. Motivazioni analitiche ex art. 5 del d.lgs. 175/2016.

PREMESSE

La presente relazione costituisce parte integrante e sostanziale della deliberazione consiliare con cui il Comune di Orvinio intende procedere all'acquisto della quota di partecipazione nella società "ITALIA RINNOVABILE SOCIETÀ COOPERATIVA BENEFIT", con sede legale in Vetralla (VT), Largo Francesco Baracca n. 18.

L'Amministrazione comunale ritiene opportuno, da un lato, orientarsi verso forme organizzative e gestionali idonee a garantire all'Ente un adeguato presidio pubblico sulle attività di interesse generale connesse al progetto; dall'altro, valorizzare strutture già costituite e operative, dotate di competenze specifiche e di esperienza maturata nel settore di riferimento, così da evitare la proliferazione di nuovi soggetti e contenere tempi, costi e complessità attuative.

Il presente documento assolve, pertanto, alla funzione di illustrare in modo analitico le ragioni e le finalità poste a fondamento della scelta dell'Amministrazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, di seguito anche "TUSP").

In particolare, ai sensi dell'art. 5, comma 1, TUSP, la deliberazione consiliare deve dare conto che l'operazione di acquisizione della partecipazione:

- a) è preordinata al perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4 del medesimo decreto;
- b) evidenzia le ragioni e le finalità che giustificano la scelta, anche con riferimento alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria, nonché alla valutazione delle alternative organizzative disponibili (gestione diretta, ricorso al mercato, adesione a strutture già esistenti);
- c) risulta coerente con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, l'atto deve altresì attestare la compatibilità dell'intervento con le disposizioni dei Trattati dell'Unione europea e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di Stato.





Comune Orvinio

Provincia di Rieti



Via Nuova n. 10 – 02035 Orvinio(RI) e.mail: PEC: segreteria.orvinio.ri@legalmail.it P.IVA: 00109530576

Infine, ai sensi del comma 3, il Comune è tenuto a trasmettere la deliberazione di acquisizione della partecipazione alla Corte dei conti e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, secondo quanto previsto dal TUSP e dalla normativa sopravvenuta richiamata dall'ente precedente.

Il Comune di Orvinio intende, quindi, acquisire n. 1 (una) quota/azione della società "ITALIA RINNOVABILE SOCIETÀ COOPERATIVA BENEFIT", attualmente nella disponibilità della società quale quota/azione propria, per l'importo di € 25,00, come stabilito dall'assetto deliberativo interno della cooperativa e in coerenza con la disciplina della partecipazione sociale.

QUADRO GENERALE

Il mercato energetico europeo sta attraversando una transizione strutturale: dal modello centrato su grandi impianti fossili e nucleari a un sistema fondato su fonti rinnovabili, efficienza e sostenibilità, con progressiva diffusione della produzione distribuita e il coinvolgimento diretto di cittadini, PMI ed enti locali in qualità di prosumer. La cornice politica e giuridica dell'Unione è tracciata, in prima battuta, dalla direttiva 2009/28/CE (c.d. RED I), che ha imposto agli Stati membri di promuovere le rinnovabili anche mediante semplificazioni autorizzative, avviando il percorso verso la decarbonizzazione e l'energia pulita. Tale disciplina è stata poi aggiornata con il "Clean Energy Package" 2018-2019, in cui spiccano la direttiva (UE) 2018/2001 (RED II), che introduce la nozione di comunità di energia rinnovabile fondata su partecipazione aperta e volontaria, prossimità territoriale e finalità primarie ambientali, economiche e sociali, e la direttiva (UE) 2019/944, che rifonde le regole del mercato elettrico interno riconoscendo i diritti dei clienti attivi e delle comunità dei cittadini. In chiave acceleratoria, il Regolamento (UE) 2022/2577 – prorogato nel 2024 – ha introdotto misure temporanee per snellire e velocizzare le procedure autorizzative per gli impianti FER, mentre l'aggiornamento della direttiva rinnovabili (RED III) ha rafforzato gli obiettivi al 2030, confermando il ruolo dell'autoconsumo e dell'*energy sharing* nel percorso verso la neutralità climatica al 2050.

Su questo sfondo si colloca la dimensione sperimentale e dimostrativa sviluppata dalla Commissione europea: nell'ambito di Horizon 2020, il progetto "Renaissance" (2019) ha testato tecnologie e modelli di governance per la produzione e distribuzione condivisa dell'energia rinnovabile in quattro siti pilota (Belgio, Grecia, Paesi Bassi e Spagna), evidenziando riduzione dei costi energetici, minore impatto ambientale e attivazione di filiere locali. Esperienze ulteriori – come ReGen Village nei Paesi Bassi, la Sonnen Community in Germania e, in Italia, Melpignano – hanno mostrato la capacità delle comunità energetiche di coniugare sostenibilità economica, ambientale e partecipazione civica: si tratta di precedenti conoscitivi utili alla motivazione amministrativa, pur non aventi natura normativa.





Comune Orvinio

Provincia di Rieti



Via Nuova n. 10 – 02035 Orvinio(RI) e.mail: PEC: segreteria.orvinio.ri@legalmail.it P.IVA: 00109530576

Il recepimento italiano si è mosso in due tempi. In via transitoria, l'art. 42-bis del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, conv. in l. 28 febbraio 2020, n. 8, ha introdotto l'autoconsumo collettivo e le comunità energetiche rinnovabili con vincoli iniziali di taglia e perimetro di rete, consentendo la maturazione di prassi operative. In via definitiva, il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 (attuazione della RED II) ha ampliato il perimetro alla cabina primaria, fissato il limite di 1 MW per singolo impianto ai fini dell'incentivo e precisato la natura non lucrativa prevalente del soggetto giuridico; il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 210 (attuazione della direttiva 2019/944) ha armonizzato le regole del mercato e i diritti dei clienti attivi, completando l'assetto di base per le configurazioni di condivisione dell'energia.

La regolazione di settore è stata poi definita dall'Autorità. Con delibera 318/2020/R/eel, ARERA ha disciplinato – in fase pilota – la valorizzazione economica dell'energia condivisa in gruppi di autoconsumatori e comunità, introducendo un modello regolatorio "virtuale" e le interazioni con il GSE. Con delibera 727/2022/R/eel ha approvato il Testo Integrato dell'Autoconsumo Diffuso (TIAD), che attua i d.lgs. 199/2021 e 210/2021 e costituisce la base regolatoria definitiva per le CER; nel 2024, con delibera 15/2024/R/eel, l'Autorità ha modificato il TIAD e verificato positivamente le Regole Tecniche GSE per il servizio, allineando flussi informativi e standard operativi.

Sul piano degli incentivi, il D.M. MASE 7 dicembre 2023, n. 414 ha introdotto la tariffa premio in conto esercizio per l'energia condivisa nelle configurazioni ammesse e il contributo in conto capitale PNRR; il decreto impone, tra l'altro, la costituzione del soggetto giuridico prima della messa in esercizio e non fissa un tetto di potenza complessiva, ferma la soglia per singolo impianto. Il Ministero ha quindi approvato e aggiornato le Regole Operative a partire da febbraio 2024, con successivi adeguamenti nel 2024 e nel 2025; il Decreto Direttoriale MASE 17 luglio 2025, n. 229 ha aggiornato l'Avviso PNRR ampliando la platea dei beneficiari ai Comuni fino a 50.000 abitanti e definendo le finestre temporali e le modalità a sportello sul portale GSE. Nel medesimo solco, la legge 24 aprile 2025, n. 60 (conversione del "Decreto bollette") ha introdotto misure di semplificazione funzionali alla costituzione e all'operatività delle configurazioni di autoconsumo diffuso. In sintesi, il sistema italiano oggi combina tariffa premio in conto esercizio e contributo PNRR, con procedure più snelle e una platea estesa dei beneficiari.

In tale quadro, l'obiettivo delle Comunità Energetiche Rinnovabili è consentire ai cittadini di organizzarsi in forme innovative di aggregazione e governance dell'energia, diventando parte attiva nelle fasi di produzione, condivisione e consumo, con benefici economici, ambientali e sociali alimentati dal meccanismo di incentivazione dell'energia prodotta e autoconsumata secondo la disciplina vigente. A livello operativo, il percorso tipico comprende la costituzione del soggetto giuridico, la qualificazione della configurazione nel perimetro della cabina primaria, la presentazione delle istanze e dei contratti tramite il portale GSE e la gestione dei flussi di misura e valorizzazione ai sensi del TIAD e delle Regole Operative.





Comune Orvinio

Provincia di Rieti

Via Nuova n. 10 – 02035 Orvinio(RI) e.mail: PEC: segreteria.orvinio.ri@legalmail.it P.IVA: 00109530576



Con riferimento alla realtà locale, il progetto si innesta su una configurazione già esistente promossa da Italia Rinnovabile società cooperativa benefit, con sede in Vetralla (VT), la quale opera quale aggregatore energetico territoriale in forma benefit, con lo scopo di sviluppare produzione, stoccaggio e condivisione di energia rinnovabile su aree e strutture pubbliche e private, a beneficio del fabbisogno energetico industriale e civile. La configurazione, ad oggi denominata “La Roccaforte del Sole”, insiste sull’area di cabina primaria AC001E00453 ed è conforme ai requisiti di legge e di regolazione. La Relazione Tecnica e la Presentazione della Società ne illustrano l’inquadramento, i confini territoriali e le modalità di adesione dell’Ente, nonché l’accesso ai meccanismi di incentivazione tramite i canali GSE. Lo sviluppo di una comunità energetica con tale soggetto è funzionale a trattenere sul territorio il valore generato dalla transizione, reinvestendolo nell’ampliamento della rete e nell’incremento del beneficio per i soci, in coerenza con la finalità mutualistica e l’impatto sociale propri del modello cooperativo e con i requisiti di non lucratività prevalente richiesti dall’ordinamento per le CER.

COMUNITÀ ENERGETICA: ALCUNI DETTAGLI

La Comunità energetica rinnovabile oggetto della presente iniziativa è istituita nel solco delle direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 e si conforma al quadro nazionale delineato dal d.lgs. 199/2021 e dal Testo Integrato dell’Autoconsumo Diffuso (TIAD). La configurazione riunisce titolari di punti di prelievo elettrico ubicati all’interno del medesimo perimetro di rete sotteso alla cabina primaria, come individuata dal distributore e pubblicata dal GSE, e opera su base di partecipazione aperta e volontaria con finalità prevalenti ambientali, economiche e sociali a beneficio della comunità locale. In questo assetto i rapporti regolatori e operativi sono presidiati da Italia Rinnovabile Società Cooperativa Benefit, alla quale i membri si associano per dare esecuzione, in maniera conforme e continuativa, agli adempimenti connessi alla condivisione dell’energia. Tale assetto è formalizzato negli strumenti statutari e regolamentari messi a disposizione dalla Cooperativa, tra cui lo Statuto, il Regolamento CER e l’Atto Costitutivo, i quali disciplinano puntualmente l’organizzazione interna, i diritti e i doveri dei soci, i criteri di adesione, la governance partecipativa e le modalità di distribuzione dei benefici mutualistici.

Il perimetro tecnico della condivisione è definito in termini “virtuali”: è considerata condivisa, ai soli fini regolatori e di valorizzazione economica, la quota di energia imputabile a impianti di produzione e a POD compresi nella stessa cabina primaria. ARERA stabilisce i criteri per il tracciamento e l’aggiornamento delle aree di cabina primaria e il GSE ne cura la pubblicazione periodica, così da assicurare certezza del perimetro applicabile. In tale cornice la configurazione locale promossa da Italia Rinnovabile risulta pienamente allineata ai requisiti di legge e di regolazione, sia quanto alla localizzazione dei POD, sia quanto alle procedure di attivazione, gestione e rendicontazione previste da TIAD e Regole Operative GSE recepite e attuate tramite strumenti informatici specifici per il monitoraggio dei flussi energetici,





Comune Orvinio

Provincia di Rieti



Via Nuova n. 10 – 02035 Orvinio(RI) e.mail: PEC: segreteria.orvinio.ri@legalmail.it P.IVA: 00109530576

l'elaborazione dei report mensili e la gestione dei rapporti tra i membri della comunità. Tali strumenti assicurano trasparenza, tracciabilità e allineamento con le piattaforme GSE e le indicazioni dell'Autorità (cfr. Relazione Tecnica, cap. 7). L'adesione è consentita a tre profili di partecipanti, tutti riconducibili all'art. 31 del d.lgs. 199/2021: i soci produttori che realizzano impianti fotovoltaici da fonte rinnovabile fino a 1 MW, entrati in esercizio dopo il 16 dicembre 2021 e comunque successivamente alla regolare costituzione della CER; gli autoconsumatori di energia rinnovabile che utilizzano l'energia prodotta per i propri fabbisogni condividendone l'eccedenza con la comunità; i soci utenti/consumatori che, pur non possedendo un impianto, mettono a disposizione i propri consumi elettrici per essere in parte coperti dall'energia rinnovabile condivisa. Rientrano tra questi ultimi, secondo Regolamento interno, anche i clienti vulnerabili e le famiglie a basso reddito. La platea soggettiva è quella prevista dalla normativa, ivi incluse: persone fisiche, PMI anche partecipate da enti territoriali, enti del Terzo settore, associazioni e fondazioni, enti religiosi, enti e organismi di ricerca e formazione, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, aziende pubbliche di servizi alla persona, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e amministrazioni locali inserite nell'elenco ISTAT delle PA; sono esclusi i soggetti non qualificabili come PMI, le grandi imprese e le imprese con ATECO prevalente nei settori di produzione, distribuzione o vendita di energia. I poteri di controllo interni alla configurazione spettano ai membri che insistono, con impianti o punti di connessione, nell'area della cabina primaria. L'ammissione di nuovi membri è subordinata alla verifica della compatibilità tecnica con la configurazione esistente, alla capacità residua dell'area di cabina e al rispetto del quorum tecnico-funzionale previsto dal Regolamento della CER, così da preservare l'equilibrio tra produzione e consumo e assicurare la sostenibilità tecnico-economica dell'aggregazione.

Per gli impianti, le Regole Operative GSE in attuazione del D.M. MASE 7 dicembre 2023, n. 414 prevedono che, ai fini dell'accesso alla tariffa premio in conto esercizio, ciascuna unità di produzione abbia potenza non superiore a 1 MW ed entri in esercizio non prima del 16 dicembre 2021 e comunque dopo la costituzione della CER; oltre tale soglia non è riconosciuta la tariffa premio, rimanendo la sola valorizzazione dell'energia condivisa ai sensi del TIAD. È vietato il frazionamento artificioso della potenza al fine di eludere i predetti limiti. L'esperienza operativa e la letteratura di settore confermano che, a parità di condizioni, l'incremento del numero di impianti e di POD partecipanti accresce l'energia condivisa e, conseguentemente, i benefici economici distribuiti ai membri. In tale prospettiva, Italia Rinnovabile adotta un modello evolutivo della configurazione, monitorando periodicamente i parametri tecnici e pianificando eventuali piani di potenziamento, come descritto nella Relazione Tecnica (cap. 6).

I flussi economici della configurazione derivano dalla tariffa premio riconosciuta dal GSE sull'energia condivisa — composta da una quota fissa legata alla classe di potenza dell'impianto e da una quota variabile correlata al prezzo zonale —,





Comune Orvinio

Provincia di Rieti



Via Nuova n. 10 – 02035 Orvinio(RI) e.mail: PEC: segreteria.orvinio.ri@legalmail.it P.IVA: 00109530576

dall'autoconsumo e dall'eventuale valorizzazione dell'energia immessa. In coerenza con le finalità mutualistiche e nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la comunità riconosce fino a 73 €/MWh ai soci produttori e fino a 30 €/MWh ai soci consumatori, sempre entro i limiti dei proventi effettivamente maturati e al netto degli oneri gestionali e della clausola sociale. Tale clausola, pari a 13 €/MWh sull'energia condivisa, è destinata a finalità collettive, con rendicontazione annuale ai soci, e può finanziare progetti locali a carattere sociale, ambientale o educativo. I benefici ambientali discendono dalla sostituzione di energia da fonte fossile con energia rinnovabile localmente condivisa e sono misurati in tonnellate di CO₂ evitate per MWh, secondo il fattore di emissione riportato negli allegati tecnici; i benefici sociali attengono alla partecipazione dei cittadini come prosumer/energy citizen, all'inclusione dei clienti vulnerabili e al contrasto della povertà energetica; i benefici economici dipendono dai parametri regolatori vigenti e dai flussi reali conseguiti.

L'adesione alla configurazione promossa e gestita da Italia Rinnovabile avviene secondo una procedura tipizzata, trasparente e non discriminatoria: presentazione della domanda, istruttoria, delibera dell'organo amministrativo entro 60 giorni e annotazione nel libro soci. È prevista una quota a tantum di 25,00 euro quale contributo minimo di adesione previsto dalla legge. In qualità di soggetto referente, la Cooperativa cura i rapporti con il distributore e con il GSE, incluse la presentazione delle istanze sul portale dedicato, la gestione dei flussi informativi e la tracciabilità dei riparti interni e delle destinazioni sociali previsti dal TIAD. Il cronoprogramma allegato alla documentazione tecnica (Relazione Tecnica – cap. 8) scandisce le tempistiche di adesione, qualificazione e valorizzazione, garantendo certezza nei tempi e continuità nell'accesso agli incentivi. A tutela dei diritti dei membri, restano fermi la libertà di scelta del venditore di energia e il diritto di recesso secondo Statuto e Regolamento, con eventuali corrispettivi equi e proporzionati qualora collegati alla compartecipazione a investimenti comuni. Questa architettura — normativa, regolatoria e organizzativa — assicura linearità, conformità legale e stabilità dei benefici lungo l'intero ciclo di vita della configurazione.

FINALITÀ ISTITUZIONALI (ART. 4 D.LGS. 175/2016) E ONERI MOTIVAZIONALI (ART. 5 D.LGS. 175/2016)

Le amministrazioni pubbliche possono costituire società ovvero detenere partecipazioni, anche di minoranza, esclusivamente quando l'attività sociale riguarda la produzione di beni e servizi strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali. In tale perimetro rientra la produzione di servizi di interesse generale, comprensiva della realizzazione e della gestione delle reti e degli impianti funzionali; sono parimenti ammesse le partecipazioni in società il cui oggetto sociale prevalente concerna, tra l'altro, la gestione e l'organizzazione di spazi ed eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune in aree montane e la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tale assetto discende dall'art. 4, commi 1, 2 e 7, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP)





Comune Orvinio

Provincia di Rieti



Via Nuova n. 10 – 02035 Orvinio(RI) e.mail: PEC: segreteria.orvinio.ri@legalmail.it P.IVA: 00109530576

e costituisce il fondamento della legittimazione dell'intervento pubblico nella compagine societaria prescelta. Nel caso specifico del Comune di Orvinio, l'acquisto della quota sociale di ITALIA RINNOVABILE SOCIETÀ COOPERATIVA BENEFIT è funzionale all'attuazione delle politiche comunali in materia di transizione ecologica, promozione delle energie rinnovabili e lotta alla povertà energetica, obiettivi espressamente inclusi nelle finalità istituzionali dell'Ente. In presenza di servizi pubblici locali di rilevanza economica, la scelta organizzativa deve inoltre conformarsi all'art. 34, comma 20, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, che impone il rispetto della disciplina europea, la parità tra operatori e la costante tutela dell'interesse generale. In quest'ottica, l'amministrazione definisce con precisione gli obblighi di servizio pubblico e gli eventuali profili di servizio universale, così da attestare la piena coerenza dell'affidamento.

Per servizio pubblico si intende l'attività di interesse generale della quale l'ente è titolare e che può essere svolta in gestione diretta oppure affidata a terzi secondo legge; per servizio universale, secondo il diritto dell'Unione, si intende un insieme minimo di prestazioni di specifica qualità accessibili a tutti gli utenti a prezzo abbordabile, tenuto conto delle circostanze nazionali e senza pregiudizio per la concorrenza. La direttiva 2002/22/CE ha fissato gli elementi definitori, chiarendo che l'eventuale compensazione alle imprese designate deve limitarsi al costo netto ed essere strutturata in modo neutrale; la disciplina è oggi rifusa nella direttiva (UE) 2018/1972 (Codice europeo delle comunicazioni elettroniche), che conferma la relazione tra qualità del servizio, accessibilità economica e neutralità concorrenziale, nonché la facoltà degli Stati membri di prevedere tariffe comuni o formule mirate per categorie vulnerabili.

Dal punto di vista dell'utenza, l'abbordabilità è inscindibile dalla possibilità di prevedere e controllare la spesa. Ne consegue che il servizio deve restare accessibile e fruibile in modo effettivo, con livelli qualitativi adeguati e omogenei sull'intero territorio. Quando ciò sia necessario per garantire continuità e parità delle condizioni, l'ente può prevedere meccanismi compensativi proporzionati e trasparenti, idonei a rendere sostenibile il servizio senza ostacolare l'apertura del mercato né determinare discriminazioni tra fornitori. La regolazione dei prezzi deve pertanto preservare la contendibilità e prevenire distorsioni concorrenziali, nel rispetto del principio di proporzionalità e della cornice ordinamentale richiamata.

La partecipazione del Comune alla Cooperativa si inserisce in questo quadro: la struttura prescelta ha oggetto sociale compatibile con la produzione e gestione dell'energia da fonti rinnovabili, opera in forma non lucrativa prevalente ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 199/2021, e adotta uno Statuto e un Regolamento coerenti con i principi di mutualità, inclusione e beneficio collettivo (cfr. Statuto, art. 3 e Regolamento CER). Inoltre, la configurazione locale





Comune Orvinio

Provincia di Rieti



Via Nuova n. 10 – 02035 Orvinio(RI) e.mail: PEC: segreteria.orvinio.ri@legalmail.it P.IVA: 00109530576

rispetta i criteri previsti per l'attuazione dei servizi di interesse generale, inclusa la possibilità di coinvolgere soggetti vulnerabili e perseguire benefici ambientali e sociali verificabili sul territorio.

In questo quadro, la motivazione dell'affidamento e dell'eventuale partecipazione societaria evidenzia la stretta necessità rispetto alle finalità istituzionali, la conformità all'ambito dei servizi di interesse generale, la compatibilità con i vincoli europei in tema di servizio pubblico e universale e l'equilibrio tra tutela degli utenti e corretto funzionamento del mercato. L'intervento risulta pertanto pienamente ammissibile e coerente con i limiti e le condizioni posti dal TUSP, dalle norme europee sugli affidamenti e dalle indicazioni giurisprudenziali in materia di partecipazioni pubbliche in soggetti operanti nel settore energetico.

MOTIVAZIONE SULLA CONVENIENZA ECONOMICA E SOSTENIBILITA' FINANZIARIA NONCHÉ DI GESTIONE DIRETTA O ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO AFFIDATO

La Comunità energetica rinnovabile è un soggetto giuridico autonomo che opera nel rispetto dell'articolo 31 del d.lgs. 199/2021; la norma chiarisce che lo scopo primario della comunità consiste nel generare benefici ambientali, economici o sociali a livello locale in favore dei soci, dei membri e dei territori di riferimento. In tale cornice organizzativa, ai fini del presente affidamento l'Amministrazione ritiene necessario avvalersi di un partner tecnico e di un soggetto giuridico aggregante per presidiare in modo continuativo le attività operative e regolatorie della configurazione (precisazione: la legge consente che il Referente sia interno alla CER; la scelta del partner esterno è qui motivata dall'assetto organizzativo dell'Ente e dalla necessità di garantire presidio specialistico e operatività immediata).

Rientrano in questo perimetro funzionale, senza soluzione di continuità, i rapporti formali con il GSE tramite il Referente, la redazione e l'invio della documentazione per l'attivazione del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica in conformità al d.lgs. 199/2021, al Testo Integrato dell'Autoconsumo Diffuso come aggiornato dalla delibera ARERA 15/2024/R/EEL e alle Regole tecniche del GSE del 23 febbraio 2024, nonché il monitoraggio sistematico dei flussi energetici per verificare l'esatta quantificazione dell'energia condivisa e il rispetto dei parametri di ammissibilità agli incentivi. Tutte queste attività sono presidiate, secondo quanto dichiarato nella documentazione tecnica, da strumenti digitali e procedure già testate su configurazioni reali e operative, come risulta dalle nove pratiche di attivazione segnalate nella Relazione Tecnica (cap. 3 e 4).

A ciò si aggiungono la gestione amministrativa secondo Statuto e Regolamento della Comunità energetica comunale, le attività di informazione e promozione rivolte alla cittadinanza (comunicazioni istituzionali, pubblicazioni e canali digitali), l'organizzazione di incontri pubblici e, più in generale, ogni iniziativa utile alla crescita ordinata della configurazione e al





Comune Orvinio

Provincia di Rieti

Via Nuova n. 10 – 02035 Orvinio(RI) e.mail: PEC: segreteria.orvinio.ri@legalmail.it P.IVA: 00109530576



miglioramento dell'efficienza del modello. Tali attività sono previste anche nella Presentazione Societaria e sono già state sperimentate in altri territori, con particolare attenzione all'inclusione sociale e alla formazione dei cittadini prosumer.

Resta inoltre ricompresa la disponibilità, diretta o per il tramite di società partecipate, collegate o associate, a progettare, finanziare, installare e porre in esercizio impianti da fonti rinnovabili su aree idonee nella disponibilità del Comune. A questo proposito, Italia Rinnovabile ha manifestato impegno formale a realizzare impianti senza oneri economici per l'Ente, come da Dichiarazione allegata alla Relazione Tecnica (Allegato 1).

In relazione alla gestione diretta da parte degli uffici comunali, si evidenzia che l'onere amministrativo e tecnico connesso alla costituzione, all'esercizio e al mantenimento in conformità della CER risulterebbe difficilmente compatibile con l'attuale dotazione di personale e con le competenze e gli strumenti software attualmente presenti in Ente; da ciò discende, in termini di economicità e buon andamento, l'opzione di esternalizzare le attività specialistiche a un operatore qualificato che assicuri presidio regolatorio e continuità dei processi.

Sul piano procedimentale, con Avviso del 23 dicembre 2025 n. 238 approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico, l'Ente ha avviato la manifestazione di interesse per la manifestazione di interesse finalizzata alla ricerca di un soggetto aggregatore territoriale a supporto del Comune di Orvinio per la costituzione di comunità energetiche rinnovabili o per l'adesione a comunità energetiche rinnovabili già costituite, ai sensi del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 e della normativa vigente. Entro la scadenza dell'8 gennaio 2026 sono pervenute tre candidature:

- a) Italia Rinnovabile Società Cooperativa Benefit (prot. n. 75 dell'08/01/2026, PEC del 07/01/2026 ore 15:58);
- b) CERESS S.r.l. (prot. n. 87 dell'08/01/2026, PEC dell'08/01/2026 ore 11:25);
- c) Green Wolf CER S.r.l. (prot. n. 89 dell'08/01/2026, PEC dell'08/01/2026 ore 12:29).

L'esito della consultazione, unitamente alla verifica dei requisiti soggettivi e tecnico-organizzativi, confluisce nella motivazione circa la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria della soluzione proposta, anche in chiave comparativa rispetto alla gestione in proprio. La candidatura di Italia Rinnovabile è risultata coerente con tutti i criteri richiesti dall'Avviso, inclusi i requisiti tecnici, economici, la gratuità degli impianti e l'utilizzo di strumenti digitali per la gestione della configurazione (cfr. Relazione Tecnica, capitoli 4, 5 e 6).

A sostegno dell'impostazione seguita, si richiama la Deliberazione n. 52 del 18 maggio 2023 della Corte dei conti – Sezione di controllo per il Friuli Venezia Giulia, che ha espresso esito favorevole sulla scelta di un'amministrazione di acquisire una partecipazione in una cooperativa benefit per l'attivazione di una CER, rilevando la coerenza con la normativa di settore e con il TUSP, a condizione che l'atto rechi un'analitica motivazione sulla necessità rispetto alle finalità istituzionali (art. 4





Comune Orvinio

Provincia di Rieti



Via Nuova n. 10 – 02035 Orvinio(RI) e.mail: PEC: segreteria.orvinio.ri@legalmail.it P.IVA: 00109530576

TUSP), sulle ragioni di convenienza e sostenibilità della scelta e sulla valutazione comparativa tra gestione diretta ed esternalizzata, oltre che sulla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Alla luce della documentazione acquisita e degli esiti istruttori, si prende atto che Italia Rinnovabile Società Cooperativa Benefit risponde ai requisiti indicati nell'Avviso e richiesti dal GSE per il corretto svolgimento delle funzioni di aggregatore territoriale e di presidio dei rapporti con il Referente; l'esperienza operativa maturata (nove pratiche di attivazione) costituisce elemento valutabile ai fini dell'idoneità tecnico-organizzativa. Tale esperienza è documentata nella Relazione Tecnica (cap. 3), con dettagli sui servizi già erogati, sui risultati ottenuti e sulle configurazioni attivate.

Ne discende l'opportunità di procedere con la proposta in favore della cooperativa, condividendone Statuto e Regolamenti, al fine di mettere a disposizione del territorio e dei cittadini il servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia rinnovabile condivisa senza oneri economici strutturali o ricorrenti per il bilancio comunale, nel rispetto del quadro regolatorio vigente e degli obiettivi di sostenibilità economico-finanziaria dell'Ente. Ai fini della presente motivazione si dà atto che i dati economici e tecnico-gestionali sono tratti dalla Presentazione Societaria, dalla Relazione Tecnica Illustrativa e dalla documentazione statutaria e regolamentare acquisita agli atti da Italia Rinnovabile Società Cooperativa Benefit, ai sensi dell'art. 5 TUSP.

ANALISI E MOTIVAZIONI DELLA SCELTA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO SOCIETARIO

MODULO ORGANIZZATIVO SOCIETARIO

L'Ente, valutate le alternative organizzative, rileva che la gestione in proprio di una CER richiederebbe presidio costante di adempimenti regolatori, tecnici e informatici non compatibile con l'attuale organico e con le competenze specialistiche disponibili. Per ragioni di buon andamento ed economicità, risulta quindi preferibile affidarsi a un soggetto dedicato capace di assicurare governance, compliance e continuità operativa lungo l'intero ciclo di vita della configurazione. Tale valutazione è confermata dal confronto tra fabbisogni tecnico-amministrativi (monitoraggio energia condivisa, invio dati al GSE, gestione documentale) e risorse attualmente disponibili.

INDIVIDUAZIONE E ANALISI DEL "TIPO" DI MODULO SOCIETARIO PRESCELTO

La normativa europea e nazionale non impone per le comunità energetiche un tipo societario determinato, né esonera l'Amministrazione dall'onere motivazionale rafforzato di cui agli artt. 4 e 5 TUSP; è invece richiesto che il soggetto prescelto sia autonomo, a partecipazione aperta e volontaria, e finalizzato principalmente alla produzione di benefici ambientali, economici e sociali per la comunità, non alla massimizzazione del profitto. Lo Statuto di "ITALIA RINNOVABILE SOCIETÀ





Comune Orvinio

Provincia di Rieti



Via Nuova n. 10 – 02035 Orvinio(RI) e.mail: PEC: segreteria.orvinio.ri@legalmail.it P.IVA: 00109530576

COOPERATIVA BENEFIT” recepisce testualmente tali requisiti: lo scopo è definito come mutualità senza fini di lucro, con beneficio di comunità quale finalità prevalente e parità di trattamento dei soci (art. 3 – Scopo).

La coerenza materiale con il modello CER emerge dall’oggetto sociale, che comprende generazione (preferibilmente rinnovabile), condivisione, stoccaggio e vendita dell’energia, accesso ai mercati, servizi di efficienza energetica e attività di progettazione, installazione, gestione e manutenzione di impianti a servizio delle configurazioni di autoconsumo; sono previste, inoltre, attività informative e di contrasto alla povertà energetica. Il perimetro è espressamente finalizzato a supportare le comunità energetiche e conforme alla disciplina di settore (art. 4 – Oggetto).

Quanto alla platea dei soci e ai requisiti di ammissibilità, lo Statuto stabilisce che possono essere membri (e, se del caso, esercitare poteri di controllo) persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali – ivi comprese le amministrazioni comunali – nonché enti di ricerca e formazione, enti religiosi, soggetti del Terzo settore e amministrazioni locali inserite nell’elenco ISTAT, ubicati nel territorio dei Comuni in cui insistono gli impianti della CER; per le imprese è ribadito che devono essere PMI e che la partecipazione alla CER non costituisca l’attività commerciale o industriale principale (art. 5 – Soci operatori). Ne discende, specularmente, l’esclusione dei soggetti non rientranti nelle categorie ammissibili (p.es. grandi imprese o amministrazioni centrali) o non conformi alle condizioni legali, in aderenza all’art. 31 d.lgs. 199/2021.

Il principio di open membership è reso effettivo da una disciplina di ammissione trasparente e non discriminatoria: la domanda (per persone fisiche e giuridiche) è tipizzata, richiede l’impegno al rispetto di Statuto e regolamenti e può includere la delega alla cooperativa per la gestione della valorizzazione economica dell’energia condivisa; la cooperativa è qualificata espressamente come soggetto autonomo con partecipazione aperta e volontaria (art. 6 – Domanda di ammissione). La procedura prevede la decisione del Consiglio di amministrazione entro sessanta giorni, secondo criteri non discriminatori, con obbligo di motivazione in caso di rigetto, annotazione nel libro soci e informativa in bilancio; in caso di diniego è ammesso il riesame assembleare (art. 7 – Procedura di ammissione).

Sono, inoltre, espressamente tutelati i diritti dei clienti finali: i soci mantengono la libertà di scegliere il proprio venditore e possono recedere in ogni momento (con eventuali corrispettivi equi e proporzionati se concordati per la compartecipazione agli investimenti). Lo Statuto individua la Cooperativa quale soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa e della relativa valorizzazione economica, con possibilità di gestione delle partite verso venditori e GSE (art. 5, ultimo periodo).





Comune Orvinio

Provincia di Rieti



Via Nuova n. 10 – 02035 Orvinio(RI) e.mail: PEC: segreteria.orvinio.ri@legalmail.it P.IVA: 00109530576

Sotto il profilo della governance, l'assetto decisionale garantisce controllo democratico ed effettiva incidenza del socio pubblico: l'Assemblea ordinaria conserva le competenze sugli atti fondamentali (bilancio, nomine, regolamenti mutualistici, eventuali ristorni), mentre il diritto di voto è ancorato al principio "una testa, un voto" per soci cooperatori persone fisiche e persone giuridiche, evitando sbilanciamenti legati all'entità della partecipazione e consentendo all'ente locale – anche con quota minima – di incidere realmente sulle scelte strategiche in funzione del fine pubblico (art. 27 – Assemblea ordinaria; art. 32 – Diritto di voto). Il modello garantisce quindi una forma di controllo sostanziale e continuativo, coerente con i criteri della giurisprudenza contabile in materia di partecipazioni pubbliche minoritarie.

In coerenza con il DM CACER e con l'impianto degli incentivi, lo Statuto prevede che l'eventuale quota eccedentaria della tariffa premio sia destinata ai consumatori non impresa e/o a finalità sociali con ricadute territoriali, assicurando una redistribuzione equa dei benefici (art. 4, ultimo periodo).

In chiave economico-finanziaria, lo Statuto consente certezza e misura dei costi a carico del Comune: l'art. 23 (Elementi costitutivi) prevede azioni da € 25,00 per i soci cooperatori e chiarisce che risponde solo la Cooperativa con il proprio patrimonio, con responsabilità dei soci nei limiti delle azioni sottoscritte; inoltre non emergono obblighi di versamenti periodici ulteriori a carico dei soci cooperatori, essendo l'art. 8 (Obblighi del socio) limitato alla tassa di ammissione/sovrapprezzo e al versamento delle azioni sottoscritte. Questo assetto, combinato con l'assenza di obblighi di finanziamento ricorrente o di conferimenti aggiuntivi, garantisce stabilità economica e assenza di rischi per il bilancio dell'Ente.

Quanto ai presidi di affidabilità, tra gli organi sociali è previsto il Revisore legale dei conti (nel caso di specie espressamente individuato), con nomina e corrispettivo deliberati dall'assemblea; ciò rafforza trasparenza contabile e vigilanza interna (artt. 26-27). È inoltre contemplata la possibilità di adesione ad associazioni di tutela e rappresentanza delle cooperative, che consente una vigilanza esterna ulteriore (es. associazioni di sistema) (art. 32, ultimo capoverso, sugli ammessi ai lavori assembleari).

In sintesi, la cooperativa con modello azionario (azioni da € 25) soddisfa integralmente i requisiti legali del paradigma CER – soggettività autonoma, finalità prevalentemente non lucrativa con benefici di comunità, partecipazione aperta e volontaria con regole non discriminatorie, diritti del cliente finale e recesso, delega per il riparto dell'energia, equilibrio democratico delle decisioni – tutti rinvenibili nello Statuto; a ciò si sommano la convenienza economica (costo iniziale certo, assenza di oneri ricorrenti obbligatori, nessun trasferimento del rischio d'impresa sul Comune) e i presidi di controllo (revisore legale; eventuale vigilanza associativa), pienamente coerenti con gli artt. 4 e 5 TUSP e non sovrapponibili al modello in house. La





Comune Orvinio

Provincia di Rieti



Via Nuova n. 10 – 02035 Orvinio(RI) e.mail: PEC: segreteria.orvinio.ri@legalmail.it P.IVA: 00109530576

partecipazione in Italia Rinnovabile Società Cooperativa Benefit si configura pertanto come soluzione pienamente compatibile con la finalità pubblica dell'iniziativa e con i canoni di buon andamento dell'azione amministrativa.

ANALISI DELLA SOSTENIBILITA' FINANZIARIA

Con riguardo al parametro di "sostenibilità finanziaria", le Sezioni riunite in sede di controllo (delib. n. 16/SSRRCO/2022/QMIG) precisano la duplice accezione del concetto:

- (i) oggettiva, riferita alle caratteristiche economico-finanziarie dell'operazione;
- (ii) soggettiva, riferita agli effetti sulla situazione finanziaria dell'ente.

L'Amministrazione ha quindi valutato entrambe le dimensioni, documentando gli esiti nell'ambito dell'istruttoria interna e rinviando agli atti acquisiti, con previsione di aggiornamento delle stime economiche in sede di presentazione dell'istanza GSE.

ANALISI DELLA SOSTENIBILITA' FINANZIARIA SOGGETTIVA

Per il Comune l'operazione è sostenibile perché comporta un costo iniziale certo e minimo (quota associativa una tantum: € 25) e non determina oneri strutturali né impegni finanziari futuri per l'Ente. Come socio-utente, il Comune partecipa ai benefici dell'energia condivisa in funzione dei propri consumi elettrici e delle regole interne di riparto, senza obblighi di copertura perdite né canoni ricorrenti obbligatori; la responsabilità resta in capo alla cooperativa entro il proprio patrimonio e i soci rispondono nei limiti delle azioni sottoscritte (richiamo statutario già riportato nella parte giuridica).

In altri termini: esposizione finanziaria contenuta al solo conferimento iniziale, benefici ricorrenti legati ai kWh effettivamente condivisi e possibili introiti una tantum in caso di concessione di superfici pubbliche per impianti, secondo quanto previsto nel progetto industriale.

ANALISI DELL SOSTENIBILITA' FINANZIARIA OGGETTIVA

L'operazione presenta un profilo di sostenibilità finanziaria oggettiva coerente con la natura di una comunità energetica rinnovabile e con il modello industriale illustrato nella Presentazione della società e nella relazione tecnica acquisite agli atti. La traiettoria economico-finanziaria si fonda su un investimento iniziale per la messa in esercizio degli impianti, seguito da flussi ricorrenti e prevedibili alimentati dall'incentivo sull'energia condivisa e dai ricavi energetici, con un equilibrio che si rafforza progressivamente al crescere della potenza installata e dell'energia effettivamente condivisa.





Comune Orvinio

Provincia di Rieti

Via Nuova n. 10 – 02035 Orvinio(RI) e.mail: PEC: segreteria.orvinio.ri@legalmail.it P.IVA: 00109530576



Dal punto di vista degli impieghi, il programma industriale in essere prevede un investimento della cooperativa pari a 570.045 euro oltre IVA, per un fabbisogno di cassa di 695.455 euro nel primo anno, necessari all'installazione di una pluralità di impianti, ivi incluso uno nella CER di Orvinio; la realizzazione è distribuita tra la fine del 2025 e il 2026, così da concentrare l'esborso iniziale e anticipare l'entrata a regime dei flussi. La struttura delle coperture, come descritto nella relazione tecnica, integra fonti plurime: prestito sociale e finanziamenti soci (oltre 400 mila euro già raccolti), capitale sociale e debito bancario, con previsione di eventuali contributi pubblici (es. PNRR) che, se ottenuti, riducono il fabbisogno netto senza modificare la sostenibilità strutturale del piano.

I flussi di ricavo hanno natura sostanzialmente ripetitiva. La Presentazione della società quantifica per lo scenario iniziale — un impianto da 45 kW — benefici annui che riflettono la logica di valorizzazione dell'energia condivisa: circa 422 euro di risparmio in bolletta, 1.309 euro annui destinati ai consumatori (tra cui l'ente locale) e 567 euro annui per fini sociali; a questi si aggiunge, al momento dell'attivazione, un'entrata una tantum pari a 6.000 euro a titolo di diritto di superficie. Lo stesso documento definisce i parametri di riferimento per i partecipanti, con una valorizzazione fino a 17 c€/kWh per i produttori e 3 c€/kWh per i consumatori sull'energia effettivamente condivisa: sono grandezze che rendono i flussi tendenzialmente stabili e poco esposti alla volatilità dei mercati, poiché derivano da un meccanismo regolato e incentivato. Il comportamento del cash flow che emerge dal grafico contenuto nella Presentazione è coerente con un progetto infrastrutturale: un'uscita di cassa concentrata all'avvio per capex e IVA, seguita da flussi positivi costanti negli anni di esercizio. La misura sintetica di creazione di valore conferma questa dinamica: il Valore Attuale Netto al ventesimo anno è positivo per 47.119 euro nello scenario minimo e cresce di ulteriori 20.370 euro in presenza del contributo in conto capitale PNRR. La nota metodologica riportata nel documento chiarisce che il PNRR non è condizione di sostenibilità, ma fattore accelerante della convenienza e della redditività.

La scalabilità del modello è un ulteriore elemento di solidità. A valle dell'impianto iniziale, la Presentazione societaria prospetta un ampliamento su superfici aggiuntive per una potenza complessiva tra 400 e 700 kW, subordinato alle verifiche tecniche e autorizzative e alle deliberazioni degli organi competenti. In tale scenario, i benefici annui ricorrenti per il territorio e per l'ente crescono proporzionalmente all'energia condivisa, mentre le ulteriori una tantum da diritti di superficie riducono il fabbisogno netto di finanziamento; la frammentazione per siti e taglie differenziate, indicata nel progetto industriale, distribuisce il rischio operativo e agevola la connessione alla rete.

Nel complesso, la combinazione di un investimento definito, coperture plurime già attivate, flussi regolati e ripetitivi e un VAN positivo anche nello scenario senza contributo pubblico consente di affermare che la proposta è finanziariamente





Comune Orvinio

Provincia di Rieti



Via Nuova n. 10 – 02035 Orvinio(RI) e.mail: PEC: segreteria.orvinio.ri@legalmail.it P.IVA: 00109530576

sostenibile sul piano oggettivo. Questa valutazione è supportata da materiale tecnico già acquisito agli atti e sarà aggiornata nella fase attuativa con:

- (i) la previsione puntuale dei POD partecipanti;
- (ii) la produzione attesa annuale;
- (iii) il consumo atteso annuale;
- (iv) simulazioni di sensitività per variazioni su produzione, adesioni e tempi di connessione.

Tale clausola di aggiornamento rafforza, e non indebolisce, la solidità della valutazione di sostenibilità, consentendone la verifica progressiva secondo principi di trasparenza, proporzionalità e responsabilità amministrativa.

L'aggiornamento potrà includere, ove deliberato dall'Ente, ulteriori impianti da realizzare su superfici pubbliche o aree nella disponibilità del Comune, con relativo impatto su produzione, fabbisogno finanziario e benefici redistribuiti, nel rispetto del quadro regolatorio e tecnico vigente.

COMPATIBILITA' DELLA SCELTA CON I PRINCIPI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

L'Amministrazione comunale considera l'acquisizione di una quota della "ITALIA RINNOVABILE SOCIETÀ COOPERATIVA BENEFIT" pienamente coerente con i canoni di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. La soluzione è efficiente perché richiede un impiego di risorse estremamente contenuto – limitato alla quota di ammissione – e consente di attivare, senza aggravii strutturali per l'ente, un presidio specialistico stabile su adempimenti tecnici e regolatori propri delle comunità energetiche. A ciò si aggiunge la tutela patrimoniale prevista dallo Statuto: per le obbligazioni sociali risponde unicamente la cooperativa con il proprio patrimonio e i soci sono responsabili nei limiti delle azioni sottoscritte, circostanza che preclude ogni trasferimento di rischio al bilancio comunale.

La scelta è efficace perché consente di conseguire in tempi congrui l'obiettivo pubblico dichiarato – l'attivazione della comunità energetica – e di generare i benefici ambientali, sociali ed economici connessi all'autoconsumo condiviso. L'affidamento del ruolo di aggregatore territoriale a un soggetto già strutturato accelera l'avvio operativo, riduce le incertezze procedurali e garantisce presidio continuo dei requisiti di accesso agli incentivi.

La soluzione è, infine, economica perché consente di perseguire gli obiettivi istituzionali con un investimento minimo e definito, internalizzando per il Comune i vantaggi dell'energia condivisa senza sostenere canoni ricorrenti obbligatori né oneri gestionali permanenti. Il modello di governance cooperativo, fondato sul principio "una testa, un voto" e sulle competenze assembleari in materia di atti fondamentali, garantisce all'ente locale – pur con una partecipazione minima





Comune Orvinio

Provincia di Rieti



Via Nuova n. 10 – 02035 Orvinio(RI) e.mail: PEC: segreteria.orvinio.ri@legalmail.it P.IVA: 00109530576

una capacità effettiva di indirizzo e controllo sulle decisioni strategiche. In sintesi, a fronte di un investimento contenuto e protetto, il Comune di Orvinio può affidare i servizi connessi alla funzione di aggregatore territoriale a un operatore qualificato, mantenendo una concreta influenza sugli obiettivi pubblici e assicurando il rispetto dei principi di buon andamento amministrativo.

DISCIPLINA EUROPEA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO ALLE IMPRESE

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 175/2016, l'atto di acquisizione della partecipazione deve attestare la compatibilità con i Trattati UE e, in particolare, con la disciplina sugli aiuti di Stato. Inoltre, l'art. 34, comma 20, del d.l. 179/2012 impone di indicare l'eventuale esistenza di compensazioni economiche connesse all'affidamento di servizi pubblici locali e di verificarne la conformità ai criteri europei.

In questo quadro, la regola è chiara: la compensazione di oneri di servizio pubblico è ammissibile solo se riferita in modo puntuale a un servizio di interesse economico generale (SIEG) definito dall'ente. La disciplina europea consente un utile ragionevole, purché la copertura non ecceda i costi pertinenti al SIEG, al netto dei ricavi correlati. In caso di affidamento diretto, la compensazione deve risultare proporzionata rispetto ai costi di un operatore medio efficiente, e la gestione deve prevedere una contabilità separata, strumenti di controllo e clausole anti-sovracompensazione.

Nel caso in esame non si configura un aiuto di Stato. L'intervento dell'Ente consiste unicamente nell'acquisto di una quota sociale (una tantum, € 25) e nell'eventuale corresponsione di corrispettivi per servizi effettivamente resi, determinati secondo condizioni di mercato. Il Comune agisce come socio-utente, accedendo ai benefici legati all'energia condivisa secondo criteri mutualistici, senza alterare la concorrenza né trasferire risorse pubbliche per finalità estranee o privilegiate. Lo Statuto della Cooperativa conferma tale assetto: per le obbligazioni sociali risponde esclusivamente il patrimonio della società; i soci sono responsabili nei limiti delle azioni sottoscritte (art. 23). Gli obblighi del socio si limitano al versamento della quota e dell'eventuale sovrapprezzo (art. 8), mentre i diritti includono l'accesso ai benefici mutualistici, proporzionati alla qualità e quantità dell'energia conferita e/o condivisa (art. 9).

Ne discende che il rapporto economico tra Ente e Cooperativa è sinallagmatico, equilibrato e remunerativo, coerente con le condizioni di mercato e conforme alla disciplina UE in materia di aiuti di Stato. L'operazione non comporta vantaggi selettivi né implica compensazioni pubbliche di costi.

Laddove in futuro l'Ente intendesse configurare specifiche prestazioni qualificabili come SIEG, la relativa disciplina verrebbe definita con atto formale e motivato, precisando:

- (i) gli obblighi di servizio pubblico;
- (ii) la durata;





Comune Orvinio

Provincia di Rieti

Via Nuova n. 10 – 02035 Orvinio(RI) e.mail: PEC: segreteria.orvinio.ri@legalmail.it P.IVA: 00109530576



-
- (iii) il perimetro territoriale e soggettivo;
 - (iv) i criteri di calcolo e controllo della compensazione;
 - (v) l'obbligo di contabilità separata e le clausole di recupero delle eccedenze.

Conclusioni

Per le ragioni esposte, l'acquisto da parte del Comune di una partecipazione in ITALIA RINNOVABILE SOCIETÀ COOPERATIVA BENEFIT risulta ammissibile ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 175/2016 e compatibile con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, fermo restando l'invio degli atti all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Lazio per le valutazioni di competenza.

Orvinio, 22/01/2026

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Geom. Alessio Menenti

